



**Ris. mun. n° 2139 del 03.09.2018**  
**In esame alle Commissioni delle Petizioni e della Gestione**  
07.09.2018

## **Messaggio municipale N° 11 / 2018**

### **Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti**

Al Lodevole Consiglio comunale di Castel San Pietro,  
Signori e Signore Presidente e Consiglieri comunali,

Con il presente Messaggio municipale sottoponiamo alla vostra approvazione una nuova versione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti adattata alle recenti normative superiori.

#### **1.**

Con la votazione cantonale del 21 maggio 2017, il popolo ticinese ha approvato la modifica parziale della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAm) votata dal Gran Consiglio l'8 novembre 2016, ha introdotto l'obbligo per tutti i Comuni di avere un modello di copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Le nuove disposizioni prevedono una tassa base, che copre i costi di raccolta e i costi fissi, ed una tassa sul quantitativo, prelevata mediante la vendita dei sacchi della spazzatura, il cui obiettivo è di coprire i costi di smaltimento (art.18 cpv. 2 LALPAm).

La legge prevede che il Comune disponga di una certa autonomia per la fissazione della tassa base (art.16 cpv. 4 e cpv. 5 e art. 18a cpv. 6 LALPAm), mentre il prezzo del sacco dev'essere sempre fissato dal Municipio mediante Ordinanza entro i limiti della forchetta indicata dal Consiglio di Stato (art. 18b cpv. 3 LALPAm). Il Consiglio di Stato ha fissato la forchetta di riferimento per il prezzo del sacco da 35 litri tra fr. 1.00 e CHF 1.30. Il relativo tariffario è pubblicato dal Consiglio di Stato, il quale, in base all'art. 24 cpv. 2 della Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR), è già tenuto a fissare annualmente la tassa di smaltimento applicabile dall'ACR. Inoltre è data facoltà ai Comuni di prevedere il diritto, per alcune categorie di utenti, di ricevere gratuitamente un adeguato numero di sacchi (art. 18b cpv. 4 LALPAm), così come prevedere delle tasse causali specifiche su alcune categorie di rifiuti (art. 18c cpv. 1 LALPAm). Infine la modifica parziale della legge ha introdotto i principi della contabilità analitica (art. 18 cpv. 1 LALPAm) e della copertura dei costi del 100% del costo servizio di raccolta e di smaltimento (articolo 28 cpv. 2 LALPAm).

Il Consiglio di Stato, con pubblicazione sul FU del 2 giugno 2017 (cfr. n. 44 pag. 4837), ha fissato il termine del 30 giugno 2019 entro il quale i Comuni sono tenuti ad adattare i rispettivi Regolamenti comunali (cfr. art. 28 cpv. 1 LALPAm).

**2.**

Per quanto riguarda il Comune di Castel San Pietro, oggi la materia è disciplinata dal Regolamento per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 31 gennaio 2005. Esso prevede il pagamento di una tassa base, fissata annualmente dal Municipio mediante Ordinanza. Il tariffario prevede una distinzione fra economie domestiche e attività economiche. Per quest'ultime vi è una distinzione primaria basata sul numero dei dipendenti e una distinzione secondaria basata sul volume di rifiuti prodotto. Per l'anno 2018 il Municipio ha fissato per ordinanza l'importo della tassa base delle persone fisiche a fr. 150.00 IVA compresa mentre per le attività economiche fino a 10 dipendenti la tassa è fissata a fr. 560.00 e per quelle con più di 10 dipendenti a fr. 1'200.00. Come detto questi importi vengono ridotti su richiesta documentata nel caso in cui non si producano rifiuti sul territorio comunale o vengano riciclati in gran parte in proprio.

Il Regolamento contempla che il Municipio può disciplinare mediante Ordinanza le modalità di raccolta e, meglio, i punti, la frequenza, gli orari, le quantità, nonché il sistema di raccolta separata dei rifiuti riciclabili. Nel dettaglio l'attuale disciplina prevede che i rifiuti solidi urbani non riciclabili (RSU) siano raccolti i lunedì con un grande giro di ca. 60 punti (più i contenitori autorizzati) e i giovedì un piccolo giro con 5 punti (più i contenitori autorizzati).

La raccolta carta è affidata alla Sezione Scout Burot che esegue il servizio mensilmente in modo alternato, un mese nei punti di raccolta RSU del lunedì e il mese successivo centralmente al magazzino comunale.

Gli scarti vegetali provenienti dalle economie domestiche possono essere depositati alla piazza di raccolta del Nebbiano (quantitativi modesti e non professionisti) oppure alla piazza di compostaggio di riferimento, de della "La Rossa," autorizzata dal piano cantonale di gestione dei rifiuti (PGR).

Per quanto riguarda invece i rifiuti riciclabili, quali per esempio il vetro, il PET, l'alluminio, il materiale plastico, ecc., si è attuata da tempo la politica dei Centri di raccolta distribuiti omogeneamente sul territorio comunale, favorendo così un servizio di prossimità alla popolazione. La realizzazione di un Ecocentro non è al momento programmata.

**3.**

I rifiuti solidi urbani, che vengono raccolti sul territorio di Castel San Pietro, sono smaltiti presso l'Azienda Cantonale dei Rifiuti di Giubiasco (ACR) al prezzo di CHF 175.00 la tonnellata. Per quanto riguarda invece i rifiuti riciclabili raccolti presso le piazze di raccolta, il Municipio fa riferimento ad alcune ditte specializzate che provvedono al ritiro e al successivo riutilizzo del materiale applicando ovviamente dei prezzi inferiori rispetto a quelli dell'ACR.

Di seguito vi proponiamo alcune tabelle con i dati quantitativi e finanziari, oltre ad alcuni grafici.

Va ritenuto il momento dell'aggregazione della sponda destra della Valle di Muggio (aprile 2004).

Tabella dei quantitativi raccolti

**QUANTITATIVI RIFIUTI**




Generi rifiuti	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	MEDIA 1991-2017	DIFF. IN % 2016-2017	
<b>Economie domestiche (RSU)</b>	408.97	413.99	414.04	434.72	440.66	417.02	420.13	417.00	407.29	417.17	427.18	406.62	417.38	411.46	420.88	399.52	383.04	373.02	403.87	-2.09%	
Economie dom. (RSU) valle							38.52	38.14	45.52	47.40	60.03	66.34	77.30	55.66	43.96	55.56	52.04	45.42	51.77	-12.72%	
Ingonbranti	57.36	60.48	65.21	64.51	38.46	47.43	46.76	37.76	41.52	31.32	30.61	29.21	45.94	25.46	38.16	44.72	39.68	40.72	45.34	2.61%	
Ingonbranti di legno					46.81	36.02	34.77	40.26	40.08	36.63	43.25	47.88	38.27	34.39	38.19	36.54	20.28	39.04	37.94	92.60%	
Ingonbranti sponda destra							11.42	8.24	4.32	11.59	12.68	11.74	7.28	10.04	7.80	8.04	9.25	4.15	8.88	-55.09%	
Materiale ferroso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.58	10.79	10.47	11.94	12.55	8.95	8.82	9.27	9.23	6.12	9.46	5.77	54.59%	
Carta delle raccolte	96.50	88.80	99.10	96.70	132.98	121.80	116.00	123.30	114.80	109.80	95.80	90.50	101.00	101.56	85.82	84.03	74.04	78.04	94.88	5.40%	
Carta container Carta							50.30	81.60	87.60	80.50	96.80	54.10	51.46	53.52	63.13	74.32	73.58	81.16	71.51	10.43	0.74%
Tessili			10.42	10.88	7.10	7.19	6.95	8.42	8.75	11.74	11.48	9.83	10.99	8.62	15.34	13.60	14.30	11.34	10.43	-26.09%	
Lattine e alluminio	4.50	4.15	4.92	4.70	5.42	6.40	7.54	7.20	6.82	6.34	6.46	6.64	6.28	5.16	6.30	6.84	6.62	6.51	5.74	-1.72%	
Batterie	0.16	0.14	0.17	0.09	0.12	0.12	0.30	0.24	0.28	0.18	0.44	0.32	0.18	0.23	0.28	0.28	0.19	0.10	0.19	-47.37%	
Vetri	41.20	40.50	48.55	89.12	70.32	90.50	102.06	108.32	102.03	95.18	89.65	50.66	51.48	53.12	52.40	56.18	58.54	52.98	62.94	-9.50%	
Oli esausti	1.14	1.51	1.19	0.89	0.99	0.90	1.35	1.16	1.97	0.85	1.37	0.89	1.11	1.55	0.70	0.88	0.59	0.54	0.97	-8.47%	
Vegetali piazza Nebbiano				302.94	478.66	266.49	77.22	380.51	203.94	308.22	288.40	320.10	248.70	453.85	398.97	564.89	486.76	297.19	335.99	-39.95%	
Vegetali smaltiti da Meroni						29.70	57.34	41.74	48.73	114.80	64.92	62.52	28.02	17.08	45.76	47.72	101.25	118.42	59.83	16.95%	
Materiale plastico						14.64	20.18	16.47	20.29	23.97	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61	0.00%	
<b>Totale in tonnellate</b>	<b>608.73</b>	<b>609.07</b>	<b>644.80</b>	<b>983.54</b>	<b>1220.52</b>	<b>1107.50</b>	<b>11928.13</b>	<b>1328.93</b>	<b>1137.56</b>	<b>11921.88</b>	<b>1171.67</b>	<b>1167.05</b>	<b>1098.40</b>	<b>1264.12</b>	<b>1231.55</b>	<b>1361.61</b>	<b>1333.96</b>	<b>1160.89</b>			
<b>Specifica raccolta tessili</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>										
Migliorino	4.539	4.512	7.054	6.540	5.036	5.637	5.115	9.895	8.799	8.561	7.437										
Posteigo Gorta	1.032	1.396	1.234	1.537	1.651	1.776	1.553	2.097	2.263	2.263	1.908										
Posteigo Olmo	1.031	1.351	1.392	1.261	1.266	1.397	0.811	1.311	1.298	1.514	0.77										
Coteglia	1.734	1.487	2.030	2.141	1.902	2.181	1.142	1.516	1.407	1.959	1.225										
<b>Totale</b>	<b>8.416</b>	<b>8.746</b>	<b>11.74</b>	<b>11.479</b>	<b>9.826</b>	<b>10.991</b>	<b>8.621</b>	<b>16.342</b>	<b>13.601</b>	<b>14.297</b>	<b>11.34</b>										


Nota: la media è calcolata dal 1991 al 2017, sono però visualizzati i dati dal 2000 per ragioni di spazio.

(tutti gli importi sono da considerarsi in tonnellate)

Tabella dei costi amministrativi, di raccolta e di smaltimento:

Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variazione 2016-2017
<b>Spendi e indennità funzionali (Incluso: AVS, CP, infortuni)</b>												
<b>Economia domestica</b>												
Trasp.	36077.40	37100.40	38904.00	41831.15	39300.00	39751.80	40009.20	40009.20	40009.20	40009.20	40009.20	0.00
Trasp. Valle	19031.75	14938.70	13987.85	14592.70	15159.30	15159.40	15159.30	15159.30	15159.30	15159.30	15159.30	0.00
Rimb. Consorzio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elim.	116939.20	117015.20	116981.20	80628.99	76733.90	77745.60	75789.05	77181.20	67139.58	70326.45	68853.90	-1472.55
Elim. Valle	10719.20	12745.60	13272.00	11303.90	12338.55	14344.95	10067.35	8060.10	10703.95	9354.75	8339.25	-1215.50
<b>Acquisto sacchi rifiuti (petroplasti)</b>												
Elim.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Cons. Rifiuti Alta Valle Mugello</b>												
Trasp.	6000.00	2900.00	0.00	3443.25	3988.00	4984.00	3901.60	3499.20	3110.40	4438.80	3790.80	-648.00
Elim.	13712.90	13740.20	12987.50	11656.30	11088.90	11506.85	9437.80	12174.40	12014.50	12656.30	16552.85	3986.55
Ricavi <sup>1)</sup>	-1720.00	-1380.00	-1480.00	-1380.00	-1580.00	-1440.00	-1540.00	-1950.00	-2800.00	-2120.00	-2450.00	-330.00
Elim. Valle	2243.00	1296.00	2774.10	2142.20	2686.30	2924.55	1988.80	1541.80	1532.75	2210.35	1046.45	-1161.90
Trasp. Valle	0.00	1828.65	1928.10	1919.55	1993.30	4200.00	2800.00	2268.00	3024.00	3024.00	2268.00	-756.00
Trasp.	7358.80	4172.85	6970.20	2797.60	3618.00	3218.10	2900.80	2951.20	2771.60	1706.40	2848.40	1242.00
Elim.	4247.95	5662.00	4447.85	5584.40	6179.35	5524.40	4922.35	5361.85	6275.80	2847.30	2105.95	-741.35
Elim.				579.10	-74.30	113.45	-82.30	147.40	408.10	582.10	244.75	-337.35
<b>Materiale ferroso</b>												
Ricavi	17084.00	16384.00	15968.00	14884.00	14040.00	15280.00	16124.80	13665.60	13923.20	13123.20	11843.20	-1180.00
T+E	9400.00	9200.00	11000.00	6248.55	6306.50	6613.20	6202.40	8030.65	8949.35	8375.25	9332.70	957.45
T+E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T+E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Scoglimento TP ex-Monte x carta</b>												
T+E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T+E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Apparecchi elettrici</b>												
Trasp.	3164.65	3250.90	2597.30	2952.30	2792.80	2621.10	2285.65	2586.70	3198.40	4034.70	4574.20	539.50
Ricavi	-676.00	-1205.75	-2942.30	-1908.80	-881.20	-781.20	-876.05	-825.60	-1186.20	-862.10	-928.60	-64.50
<b>Lutime + alluminio</b>												
Ricavi				5004.15	5268.05	5336.10	5223.85	5353.00	6123.05	6137.89	6970.55	732.60
<b>IVA Rifiuti a saldo</b>												
Vignete frigo acquistate												
Vignete frigo vendute												
Mantenzione e acquisto attrezzature	1087.80	2821.30	2070.05	11914.30	6936.65	1751.40	7590.80	7555.60	3350.45	1189.30	879.35	-309.95
Altri costi	0.00	0.00	0.00	0.00	1854.80	1867.60	10397.45	4931.80	2167.60	3129.60	8713.20	5583.60
Vetri	12473.55	11971.70	12208.10	11445.10	10857.30	8610.00	9360.95	9195.30	10132.15	9526.00	8210.45	-1315.55
Ricavi	-7162.90	-8468.60	-7535.25	-6516.20	-6080.10	-6451.00	-8189.75	-5982.30	-5573.90	-6934.55	-6426.40	508.15
Vegetali+discarica	29150.35	8622.00	20958.75	17561.95	23193.00	33405.50	58937.55	34234.35	40606.80	43849.80	22923.40	-20926.40
Vegetali Meroni Rossa	6920.80	9767.40	19945.95	13226.95	15094.00	7596.39	5232.55	10671.95	20666.15	17255.20	16502.50	-752.70
Controllo discarica vegetali	9875.00	10325.00	9300.00	10637.50	10900.00	11287.50	10882.50	11512.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Caricass annuali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiale plastico	11873.35	12282.55	14098.85	4888.80	3841.20	4278.80	4188.00	4233.60	4989.80	5864.40	5194.80	-689.60
Oil essati	1412.00	1919.30	1389.45	1535.65	1311.70	1311.70	3020.00	969.80	1440.70	718.10	718.10	-6.00
Batterie	661.80	441.20	264.70	832.65	855.35	1089.25	855.35	570.25	712.80	475.20	237.60	-237.60
PEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALI</b>	<b>326208.60</b>	<b>306023.80</b>	<b>329272.95</b>	<b>285386.15</b>	<b>285403.60</b>	<b>291371.39</b>	<b>319340.40</b>	<b>335215.10</b>	<b>339664.78</b>	<b>325334.52</b>	<b>308714.76</b>	<b>-14330.26</b>





Sulla base dei dati di cui sopra, il Municipio esprime le seguenti considerazioni:

- vista la modifica della LALPamb, con la conseguente introduzione del principio di causalità, si rende necessaria la sostituzione integrale dell'attuale disciplina comunale. Con il presente Messaggio si propone l'abrogazione dell'attuale Regolamento del 2004, con l'introduzione di un nuovo Regolamento. Si coglie l'occasione per adattare la legislazione comunale all'evoluzione giuridica, tecnica e organizzativa avvenuta in questi 15 anni;
- il potenziamento dei Centri di raccolta, avvenuto soprattutto con l'introduzione di nuove raccolte separate (principalmente le plastiche), ha permesso di limitare l'incremento della produzione dei rifiuti solidi urbani (cfr. tabelle) nonostante l'incremento della popolazione residente. Questo dato confortante deve indurre le autorità a estendere le possibilità di raccolta differenziata a disposizione della cittadinanza. In questo modo, oltre a ottenere un vantaggio economico, il bilancio ecologico del Comune si rafforzerà in maniera positiva;
- praticamente tutti i Comuni limitrofi a Castel San Pietro hanno introdotto Regolamenti comunali concernenti il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti rispettosi del principio di causalità. A Castel San Pietro la popolazione utilizza i sacchi ufficiali bianchi da ottobre del 2014; essi non sono però gravati dalla tassa sul quantitativo;
- il tasso medio di copertura del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti degli ultimi anni si aggira sul 70%. L'introduzione del nuovo Regolamento comunale imporrà il raggiungimento del 100% così come previsto dalle nuove disposizioni cantonali. Per questo motivo è determinante, al fine di rendere il servizio il più fruibile possibile, che il cittadino possa essere messo nelle condizioni di far capo a una rete di piazze di raccolta capillare e performante.

**4.**

Il nuovo Regolamento comunale, oltre a tenere conto delle novità legislative e giurisprudenziali della materia, propone alcune modifiche del servizio di raccolta degli scarti vegetali; nel rispetto delle normative cantonali, si postula l'introduzione di una tassa causale.

**4.1 – Tassa base**

In base alle informazioni in possesso del Municipio non è al momento possibile stabilire con precisione quello che sarà il futuro ammontare della tassa base. L'obiettivo del Municipio è quello di impiegare in maniera efficace ed efficiente le risorse a sua disposizione. Per questo motivo l'Esecutivo procederà, una volta adottato il presente Regolamento dal Consiglio comunale, a un lavoro di contenimento dei costi mediante, come detto, il potenziamento delle piazze di raccolta dei rifiuti riciclabili e, quando possibile, mediante la messa in concorrenza dei prestatori di servizio. Solo dopo un'esperienza di qualche anno il Municipio saprà calcolare il costo totale dei servizi e stabilire di conseguenza la relativa tassa base.

Per definire la forchetta tariffaria proposta in questo Regolamento ci si è basati su una valutazione che tiene conto dei dati degli ultimi preventivi e consuntivi.

Il Regolamento comunale indica un importo minimo e un importo massimo. Ciò posto, il Municipio, al fine di calcolare i suddetti importi per quanto riguarda la tassa base che, si ricorda, dovrà coprire i costi fissi e i costi di raccolta del servizio, si considera l'importo indicato nel preventivo 2017 di fr. 163'750.00 composto da fr. 44'000.00 per costi amministrativi e del personale, fr. 5'500.00 per la manutenzione e l'acquisto dei contenitori, fr. 120'000.00 per il servizio di raccolta dei RSU, degli ingombranti, dei vetri, delle batterie, degli oli e d'altri rifiuti e della carta, fr. 4'750.00 IVA, da dedurre fr. 10'500.00 per i costi imputabili al servizio o pubblico del Comune (amministrazione, scuole, cestini pubblici, ecc.). Questo importo va messo in relazione con il numero di utenti che fanno capo al servizio che sono 1'132 (secondo l'attuale Regolamento suddivisi in 88% di economie domestiche e 12% in attività economiche).

Non sono considerati fr. 50'000.00 di costi di smaltimento degli scarti vegetali a cui si propone di applicare una tassa causale sul volume.

Sulla base delle considerazioni che precedono l'ipotetico ammontare della tassa base, visti i dati odierni, la stessa potrebbe ammontare a fr. 144.00 (fr. 163'000.00 / 1132 utenti = fr. 144.00). In conclusione il Municipio, facendo proprie le precedenti considerazioni, propone che l'importo sia compreso tra i fr. 75.00 e i fr. 150.00 per le economie domestiche con 2 o più persone. Si prevede anche una casistica particolare legata alle economie domestiche composte da una sola persona, per la quale si propone una tassa base da un minimo di fr. 50.00 ad un massimo di fr. 120.00. Il Municipio, proponendo una forchetta con un importo minimo piuttosto basso, spera, mediante un atteggiamento virtuoso da parte di tutta la popolazione, di poter abbassare in futuro l'ammontare della tassa base, cosa fattibile solo mediante una riorganizzazione del servizio.

Per quanto riguarda le attività economiche si prospetta la creazione di 3 categorie: quelle esercitate presso il proprio domicilio, quelle che concernono uffici, piccoli negozi e attività artigianali con produzione limitata e quelle che riguardano attività medio – grandi. Da una parte questa soluzione potrebbe colmare una lacuna dell'attuale Regolamento che non indica con precisione se assoggettare alla tassa di raccolta anche coloro che hanno una attività nel Comune, presso il proprio domicilio, e che già pagano la tassa di raccolta come economia domestica. Dall'altra la soluzione proposta appare essere quella più leggera da un punto di vista degli oneri amministrativi a carico del Comune: la creazione di troppe categorie di società e di economie domestiche è pertanto sconsigliata. Come evidenziato dalla statistica dell'utenza, l'88% di essa è composto da persone fisiche.

**4.2 – Tassa causale**

Per quel che concerne la tassa causale, che secondo le disposizioni cantonali dovrà essere compresa tra fr. 1.00 e fr. 1.30, verrà fissata al fine di raggiungere il tasso di copertura del 100%.

**4.3 – Servizio raccolta dei rifiuti ingombranti**

Si propone di continuare con l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti ingombranti, centralizzato a Castel San Pietro e svolto alternativamente nelle frazioni della Valle di Muggio.

Il fatto di non avere una piazza cintata e sorvegliata dedicata a questo scopo non permette di applicare una tassa causale per lo smaltimento degli ingombranti.

La realizzazione di un nuovo magazzino comunale potrebbe favorire questa soluzione, ma questa è "musica del futuro" e quando ci saranno le condizioni si dovrà, se del caso, modificare il Regolamento.

**4.4 – Servizio di raccolta degli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione ordinaria**

Si propone di continuare con l'attuale metodo che prevede, per i piccoli quantitativi (massimo un furgoncino o un rimorchio), la possibilità di deposito presso la piazza di raccolta del Nebbiano. Per i grandi quantitativi o per gli scarti vegetali consegnati dai professionisti del giardinaggio, dell'agricoltura e delle selvicoltura, vige l'obbligo di consegna diretta al centro autorizzato dal Cantone della "La Rossa" (rif. PGR). Cambierà per contro l'imputazione dei costi. La nuova disciplina cantonale, come indicato in ingresso, prevede che i Comuni possono introdurre una tassa causale per la raccolta degli scarti vegetali. Il Municipio intende seguire tale possibilità ritenendola più rispettosa del principio della parità di trattamento. Infatti, se si evitasse di introdurre questa ulteriore tassa causale, i costi legati alla raccolta e allo smaltimento degli scarti vegetali ricadrebbero anche sui cittadini che non dispongono di un giardino. Al contrario la tassa causale andrà a colpire soltanto coloro che producono gli scarti vegetali. Inoltre l'introduzione di una tassa casuale sugli scarti vegetali dovrebbe incentivare la creazione del compostaggio all'interno del proprio giardino con conseguente diminuzione della produzione degli scarti vegetali e risparmio economico sui costi di raccolta e di smaltimento.

Per applicare questo principio "La Rossa" fatturerà direttamente il costo a chi consegna lo scarto vegetale. Alla nostra piazza di raccolta si dovrà inoltre estendere la sorveglianza a tutto l'anno (maggior costo di ca. fr. 4'000.00).

Non disponendo di un sistema di pesatura, si è pensato di introdurre una tessera imitando quanto praticato a Coldrerio. La tessera sarà acquistabile in Cancelleria e costerà tra fr. 30.00 e fr. 150.00, con 20 "fori".

I costi complessivi di smaltimento dei rifiuti vegetali sono valutati in fr. 50'000.00; il costo unitario varia da fr. 0.10/kg a fr. 0.15/kg a dipendenza del tipo di rifiuto (legnoso o verde). Esemplificando e ipotizzando un prezzo di fr. 100.00 per la tessera, una casella corrisponderebbe a fr. 5.00 per la consegna di 50 kg di scarto verde corrispondente a fr. 0.10/kg. Anche in questo caso sarà solamente l'esperienza futura a dare al Municipio le giuste indicazioni per la calibrazione della tassa.

Nell'elenco all'articolo 4 si è introdotta la definizione quale rifiuto degli scarti alimentari provenienti dalle economie domestiche. Un servizio di raccolta di questi scarti sarà organizzato e regolamentato per ordinanza applicativa nel caso in cui si concretizzerà un centro di smaltimento e valorizzazione energetica a livello regionale.

È intenzione del Municipio finanziare le spese per l'acquisto di compostiere e trituratrici per scarti vegetali ad uso delle economie domestiche. I contributi saranno limitati a un tantum per proprietario di sedimi con superfici verdi site sul territorio del Comune di Castel San Pietro. Le relative disposizioni saranno regolate nell'ordinanza di applicazione.

**4.5 – Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU)**

Per quanto riguarda le modalità di consegna dei RSU il Municipio intende mantenere l'attuale servizio che valuta efficace, soprattutto considerando la vocazione residenziale del Comune. L'intento è quello di sviluppare nel prossimo futuro una rete di contenitori interrati.

**4.6 – Agevolazioni sociali**

Il Municipio propone l'introduzione di alcune agevolazioni sociali per delle categorie ritenute particolarmente bisognose. In particolare si fa riferimento alle famiglie con figli aventi età inferiore ai 3 anni, che potranno ottenere un determinato numero di sacchi ufficiali a titolo gratuito. Medesimo diritto è proposto a coloro che hanno difficoltà fisiche comprovate. Si è deciso inoltre di proporre il mantenimento dell'attuale agevolazione a favore dei beneficiari AVS esenti da imposte, i quali sono esentati dal pagamento della tassa base.



#### **4.7 – Norma anti littering**

Mediante l'art. 7 lett. b si propone l'introduzione della base legale per combattere il fenomeno del "littering". Il Municipio, in caso di violazione della summenzionata disposizione, potrà aprire una procedura contravvenzionale nei confronti dell'avventore e pronunciare la condanna al pagamento di una multa, come previsto dall'art. 21, sino a fr. 10'000.00.

#### **4.8 – Vendita dei sacchi ufficiali e delle marche ufficiali**

La vendita dei sacchi ufficiali potrà avvenire presso i rivenditori autorizzati sul territorio comunale. La Cancelleria comunale è invece incaricata di vendere le marche per i contenitori e le tessere per il verde. Il Municipio disciplinerà mediante Ordinanza i dettagli.

#### **4.9 – Calendario ecologico**

Il Municipio intende mantenere l'attuale calendario ecologico, distribuito a tutti i fuochi del Comune e pubblicato in internet. Si manterrà anche l'attuale strategia comunicativa e di sensibilizzazione tramite tutti i canali a disposizione del Comune.

#### **5.**

Tutto ciò posto, il Municipio di Castel San Pietro sottopone al Consiglio comunale il seguente Messaggio Municipale chiedente l'approvazione del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti con la contestuale abrogazione del vecchio Regolamento del 2004. In seguito il Municipio procederà alla pubblicazione delle necessarie ordinanze di applicazione. In base all'esperienza dei primi anni si potrà migliorare il servizio a favore del riciclaggio e della riduzione dei costi. Questa procedura permetterà il rispetto del termine, fissato dal Consiglio di Stato, scadente il 30 giugno 2019 per l'introduzione della nuova disciplina nei Regolamenti del Comune.

I Municipio e l'Amministrazione rimangono a disposizione per eventuali informazioni.

Il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler risolvere:


- 1) è approvato il nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti;
- 2) le nuove disposizione entrano in vigore il 1. gennaio 2019, riservata la ratifica cantonale.

IL MUNICIPIO

#### allegati:

- Regolamento per la gestione dei rifiuti

COMUNE DI  
CASTEL SAN PIETRO



**REGOLAMENTO  
COMUNALE SULLA  
GESTIONE DEI RIFIUTI**

Anno 2018

**Indice degli articoli del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti  
Anno 2018**

**1. DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1: Campo di applicazione
- Art. 2: Principi della gestione dei rifiuti
- Art. 3: Compiti del Comune
- Art. 4: Definizioni
- Art. 5: Doveri dei detentori di rifiuti
- Art. 6: Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 7: Divieti

**2. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA**

- Art. 8: Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9: Utenti autorizzati
- Art. 10: Sacchi ufficiali, imballaggi, contenitori ed esposizione
- Art. 11: Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 12: Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 13: Sospensione del servizio

**3. FINANZIAMENTO**

- Art. 14: Principio
- Art. 15: Tassa base
- Art. 16: Tassa sul quantitativo
- Art. 17: Tassa causale concernente gli scarti vegetali
- Art. 18: Esigibilità

**4. NORME FINALI**

- Art. 19: Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 20: Rimedi giuridici
- Art. 21: Contravvenzioni
- Art. 22: Entrata in vigore e abrogazioni

## **Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti Anno 2018**

Il Consiglio comunale di Castel San Pietro

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPmb)

decreta:

### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, segnatamente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, sull'intero territorio del Comune di Castel San Pietro nonché il relativo finanziamento.
2. Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

#### **Art. 2**

##### **Principi della gestione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando, nel limite del possibile, il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
2. Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

#### **Art. 3**

##### **Compiti del Comune**

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
2. In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.
3. Il Municipio provvede all'attuazione del presente Regolamento ed emana le relative Ordinanze di applicazione.

#### **Art. 4**

##### **Definizioni**

1. Sono rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche, dalle attività d'impresa aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, dai residui di scopatura e di pulizia generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, dei cestini e dei rifiuti di scuole e di uffici pubblici.

In particolare sono considerati tali:

- a. i rifiuti solidi urbani (RSU), ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
  - b. rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
  - c. le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale;
  - d. rifiuti compostabili, ossia gli scarti alimentari provenienti dalle economie domestiche e dai giardini adatti al compostaggio.
2. I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

3. Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

**Art. 5**  
**Doveri dei detentori dei rifiuti**

1. I rifiuti solidi urbani (RSU) devono essere depositati nei punti definiti e autorizzati dal Municipio, ubicati sul territorio comunale, secondo le regole stabilite dal Municipio.
2. I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale presso i Centri di raccolta secondo le regole stabilite dal Municipio.
3. Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate presso i Centri di raccolta presenti sul territorio comunale e designate dal Municipio tramite Ordinanza. Le raccolte separate non devono assolutamente essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
4. I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali, segnatamente legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia ed erba, non compostati in questo modo, possono essere depositati nelle piazze di raccolta secondo le regole stabilite dal Municipio tramite Ordinanza.
5. I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
6. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
7. Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

**Art. 6**  
**Eccezioni e modalità particolari di consegna**

1. Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
2. Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

**Art. 7**  
**Divieti**

- Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è vietato:
- a. immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
  - b. abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
  - c. depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni: in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna;
  - d. l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
  - e. consegnare alle piazze di raccolta del verde i rifiuti organici di cucina e le neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

## **2. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA**

### **Art. 8**

#### **Raccolta dei rifiuti urbani**

1. Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i Centri di raccolta mediante Ordinanza, e meglio stabilisce:
  - a. per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i Centri di raccolta;
  - b. le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il Municipio deve tener conto dei seguenti principi:
  - a. il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) avviene sul territorio comunale;
  - b. il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti avviene alle scadenze e presso i punti di raccolta indicati dal Municipio;
  - c. il servizio di raccolta dei rifiuti cartacei prodotti dalle economie domestiche, dai negozi e dagli uffici avviene alle scadenze e presso i punti di raccolta indicati dal Municipio;
  - d. la raccolta degli scarti vegetali avviene in una piazza appositamente adibita dal Municipio oppure, per quantitativi importanti e per quelli provenienti da attività aziendali e da professionisti del verde, si farà capo alle piazze di compostaggio autorizzate nel Mendrisiotto. Le condizioni di gestione della piazza di raccolta locale saranno definite dal Municipio per Ordinanza. La trasformazione in composto è auspicata e promossa.
3. La raccolta che avviene sul territorio comunale è eseguita in punti definiti e demarcati dal Municipio lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, secondo le indicazioni emanate dal Municipio.
4. Per il trasporto dei rifiuti ingombranti alle piazze di raccolta, il Municipio può mettere a disposizione un servizio a pagamento. Questo servizio è destinato a chi non ha le capacità fisiche di trasportare il materiale con i propri mezzi ed è sottoposto al recupero dei costi, alle condizioni disciplinate nell'Ordinanza.

### **Art. 9**

#### **Utenti autorizzati**

1. Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune di Castel San Pietro.
2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

### **Art. 10**

#### **Sacchi ufficiali, imballaggi, contenitori e esposizione**

1. I rifiuti solidi urbani (RSU) e quelli destinati alle raccolte separate possono essere consegnati unicamente nei sacchi ufficiali rispettivamente nei contenitori adibiti alla raccolta.
2. Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza, gli imballaggi autorizzati, segnatamente il sacco ufficiale, le modalità di consegna, la frequenza e il tipo di contenitori autorizzati.
3. Per stabili abitativi con più appartamenti, quartieri, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un elevato volume di rifiuti ogni settimana, il Municipio può autorizzare la posa di appositi contenitori (interrati o non interrati) per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. L'acquisto e la posa dei contenitori e la relativa manutenzione sono a carico dei privati.  
Il Municipio può autorizzare per questi contenitori, in particolare per le attività economiche, l'apposizione a ogni vuotatura di un'apposita marca ufficiale del Comune. In tal caso possono essere utilizzati sacchi convenzionali.
4. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere

utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

**Art. 11**  
**Rifiuti esclusi dalla  
raccolta**

1. Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
  - a. apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
  - b. apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
  - c. tubi e lampade fluorescenti, al neon, al mercurio, lampadine a risparmio energetico;
  - d. veicoli da rottamare e le loro componenti;
  - e. rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
  - f. cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
  - g. sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
  - h. residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
  - i. materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
  - j. polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
  - k. fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
  - l. pneumatici;
  - m. scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
  - n. residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
  - o. veleni;
  - p. emulsioni e miscele bituminose;
  - q. prodotti fitosanitari, pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
  - r. medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
  - s. carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;
  - t. gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione straordinaria di giardini, da interventi selvicolturali, da taglio di grandi piante, da opere di ingegneria ambientale.
2. I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non devono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani.
3. In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

**Art. 12**  
**Smaltimento dei rifiuti  
esclusi dal servizio di  
raccolta**

1. I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
2. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni dall'autorità competente.

**Art. 13**  
**Sospensione del servizio**

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

### **3. FINANZIAMENTO**

#### **Art. 14 Principio**

1. Per la copertura delle spese relative al servizio di raccolta, di separazione, di gestione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale, il Municipio, mediante Ordinanza, preleva delle tasse conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
2. Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).
3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini (cfr. art. 28 cpv. 2 LALPAmb).
4. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

#### **Art. 15 Tassa base**

1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
  - a. quelli amministrativi e del personale;
  - b. di informazione e sensibilizzazione;
  - c. di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate e il loro smaltimento qualora questi costi non vengano coperti con tasse specifiche (art. 17);
  - d. di investimento;
  - e. gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche aventi sede nel Comune, così come i proprietari di residenze secondarie site nel territorio comunale. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
3. Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:
  - a. economie domestiche aventi una persona: minimo fr. 50.00 – massimo fr. 120.00;
  - b. economie domestiche aventi 2 o più persone o residenze secondarie: minimo fr. 75.00 – massimo fr. 150.00;
  - c. per quanto riguarda le attività economiche sul territorio comunale:
    - che sono svolte presso la propria economia domestica: minimo fr. 25.00 – massimo fr. 75.00 di supplemento;
    - che concernono uffici, magazzini, piccoli negozi e attività artigianali con produzione limitata di rifiuti: minimo fr. 250.00 – massimo fr. 500.00;
    - che riguardano industrie, esercizi pubblici, alberghi, garage, carrozzerie, farmacie, negozi e attività artigianali medie e grandi: minimo fr. 350.00 – massimo fr. 600.00.
  - d. Verrà riconsiderato l'ammontare previa richiesta scritta al Municipio, a quelle ditte di cui al paragrafo c) che a Castel San Pietro:
    - non svolgono alcuna attività (art. 92 Legge Tributaria o ad esse parificate) oppure, non svolgendo alcuna attività sul suolo comunale, dimostrano di pagare la tassa raccolta rifiuti in altro comune.
4. Le persone beneficiarie di rendite AVS/AI esenti da imposte sul reddito e sulla sostanza sono esentate dal pagamento della tassa base.



#### **Art. 16**

##### **Tassa sul quantitativo**

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali, compresi i costi di produzione, di gestione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
2. Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
3. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.
4. Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o alle persone con problemi di incontinenza (necessario il certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi ufficiali secondo le modalità stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.

#### **Art. 17**

##### **Tassa causale concernente gli scarti vegetali**

1. La tassa è applicata solo agli utenti che consegnano scarti vegetali. Per ottenere l'accesso alla piazza di raccolta, il Municipio emette una tessera personale. Il costo è fissato annualmente fra un minimo di fr. 30.00 a un massimo di fr. 150.00. Le tasse elencate s'intendono IVA inclusa.
2. Le tasse sono stabilite annualmente da Municipio tramite Ordinanza, sulla base del consuntivo dell'anno precedente per questo specifico servizio.

#### **Art. 18**

##### **Esigibilità**

1. La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis avente base mensile.
2. In linea di principio tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
3. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

#### **4. NORME FINALI**

#### **Art. 19**

##### **Attuazione e misure d'esecuzione**

1. Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
3. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
4. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi possono essere aperti e ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
5. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/Centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
6. La fattura della tassa è parificata a una decisione esecutiva secondo l'art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF.

**Art. 20**  
**Rimedi giuridici**

1. Le decisioni sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni sui reclami sono impugnabili con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
2. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

**Art. 21**  
**Contravvenzioni**

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000.00 le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

**Art. 22**  
**Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati: il Regolamento per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti del 1° gennaio 2004, l'Ordinanza Municipale concernente la raccolta dei rifiuti ingombranti dell'11 luglio 2016, l'Ordinanza concernente le tasse di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 4 dicembre 2013 e l'Ordinanza concernente le modalità di consegna e raccolta dei rifiuti solidi urbani del 17 luglio 2014.